

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI PERSONALE DI ALTRO COMUNE AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 557 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N.311

tra

Il Comune di Arena Po (PV) rappresentato in questo atto da Alessandro Belforti in qualità di Presidente pro-tempore (Ente utilizzatore)

E

Il Comune di Bosnasco (PV) rappresentato in questo atto da Vercesi Flavio in qualità di Sindaco pro-tempore (Ente di appartenenza),

Premesso che:

- con nota prot. n. 1294 del 08/03/2018 è stata inoltrata al Comune di Bosnasco richiesta di autorizzazione all'utilizzo del dipendente, Sig. Rovati Claudio contrattualmente inquadrato in Cat. C, posizione economica C3, profilo professionale di Agente di Polizia Locale, per lo svolgimento, presso il Comune di Arena Po, delle mansioni attinenti al profilo citato;
 - con deliberazione di G.C. n. 30 del 14.03.2018 il Comune di Bosnasco ha rilasciato l'autorizzazione richiesta;
 - che il dipendente, Sig. Rovati Claudio ha espresso il proprio consenso;
 - con atto della Giunta del Comune di Arena Po n. 38 del 26.03.2018 è stato deliberato il ricorso all'istituto di cui all'art.1, comma 557 della legge 30 dicembre 2004, n.311 che testualmente recita: "I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza";
 - con la medesima deliberazione è stato approvato il relativo schema di convenzione;
- Tutto ciò premesso le parti come sopra identificate convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1 Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzo da parte del Comune di Arena Po, del dipendente Sig. Rovati Claudio in servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Bosnasco, in qualità di Agente di Polizia Locale, categoria C, posizione economica C3, il cui consenso è manifestato con la sottoscrizione della presente convenzione per lo svolgimento delle mansioni relative al profilo professionale di appartenenza.

Articolo 2 Durata

L'efficacia della presente convenzione decorre dal 1° aprile 2018 e termina il 31 luglio 2018. Eventuale proroga avviene mediante comunicazione scritta tra responsabili del servizio, ferma restando la necessità dell'autorizzazione del Comune di Bosnasco e del consenso del dipendente.

Articolo 3 Tempo di lavoro

Il dipendente Sig. Rovati Claudio presta servizio presso il Comune di Arena Po per un tempo di lavoro pari a n. 2 ore settimanali da svolgersi nel pomeriggio di mercoledì. La suddetta articolazione è flessibile e dunque variabile a mezzo di mera comunicazione scritta tra i responsabili stessi in relazione alle esigenze di servizio delle Amministrazioni. Le prestazioni lavorative rese al Comune di Arena Po si svolgono al di fuori dall'orario di lavoro predeterminato dal Comune di Bosnasco e senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro con questo ultimo.

Articolo 4 Rapporti finanziari tra gli Enti

Ciascun Comune provvede all'erogazione del trattamento economico di propria spettanza e a curare i rapporti con gli enti previdenziali e assistenziali. Il Comune di Arena Po eroga al dipendente utilizzato il trattamento economico fondamentale in godimento presso il Comune di Bosnasco calcolato su 2 ore settimanali.

Articolo 5 Ferie e malattia

Le ferie sono autorizzate dal Comune di Bosnasco. Il dipendente in ogni caso è considerato in ferie sia presso l'Ente di appartenenza sia presso quello di utilizzazione. In caso di malattia il dipendente effettuerà le previste comunicazioni con le modalità di cui alla vigente normativa al Comune di Bosnasco e per conoscenza al Comune di Arena Po, ove necessario rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra i due Enti.

Articolo 6 Scioglimento

La convenzione si scioglie in qualunque momento per decisione consensuale, ovvero su richiesta di uno degli Enti. Gli effetti dello scioglimento decorrono, nel primo caso, dalla data concordata dai due Sindaci; nel secondo caso, dal 31° giorno dalla comunicazione all'altro Ente della deliberazione di recesso esecutiva. La convenzione si scioglie altresì per il venir meno del consenso del dipendente, supportato da motivazioni documentate inerenti alle condizioni pattuite e comunicato ad entrambe le Amministrazioni comunali. Lo scioglimento, in questo caso, decorre dal quindicesimo giorno successivo alla predetta comunicazione.

Articolo 7 Norme finali

Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni normative e contrattuali vigenti

Articolo 8 Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli Enti deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. In caso contrario, il foro competente è quello di Pavia.

Articolo 9 - Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro.

Articolo 10 Spese per convenzione

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico di entrambi gli Enti, in maniera proporzionale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Arena Po, lì 29.03.2018

PER IL COMUNE DI ARENA PO

IL SINDACO

ALESSANDRO BELFORTI



PER IL COMUNE DI BOSNASCO

IL SINDACO

VERCESI FLAVIO

